



# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA NAZIONALE DILETTANTI COMITATO REGIONALE PUGLIA

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI  
TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960  
EMERGENZA 370/1528554  
NUMERO VERDE 800 445052  
SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713  
SITO INTERNET: [www.lndpuglia.it](http://www.lndpuglia.it)  
PEC: [comitatoregionalepuglia@pec.it](mailto:comitatoregionalepuglia@pec.it)  
PEC CSAT: [appello.puglia@pec.it](mailto:appello.puglia@pec.it)  
PEC GS: [giudice.puglia@pec.it](mailto:giudice.puglia@pec.it)

## Stagione Sportiva 2024/2025

## Comunicato Ufficiale N° 156 dell'8 Gennaio 2025

### NUMERI UTILI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND PER LE SOCIETÀ

È possibile contattare e gli uffici del Comitato Regionale Puglia LND, dal lunedì al venerdì (ore 9.00-16.00), ai seguenti recapiti:

**CENTRALINO ☎ 080.5699011 ✉ [cr.puglia@lnd.it](mailto:cr.puglia@lnd.it)**

☎ <b>Diletta Mancini</b> (Segretario)	☎ 080.5699007 ✉ <a href="mailto:d.mancini@lnd.it">d.mancini@lnd.it</a>
☎ <b>Alessandro Schirone</b> (Vice Segretario, Ufficio Stampa)	☎ 080.5699002 ✉ <a href="mailto:a.schirone@lnd.it">a.schirone@lnd.it</a>
☎ <b>Stella Lo Giacco</b> (Impianti Sportivi)	☎ 080.5699006 ✉ <a href="mailto:s.logiacco@lnd.it">s.logiacco@lnd.it</a>
☎ <b>Antonella Tondo</b> (Attività Agonistica LND - Campionati)	☎ 080.5699008 ✉ <a href="mailto:a.tondo@lnd.it">a.tondo@lnd.it</a>
☎ <b>Giuseppe Sforza</b> (Tesseramento)	☎ 080.5699016 ✉ <a href="mailto:g.sforza@lnd.it">g.sforza@lnd.it</a>
☎ <b>Giuseppe Gialluisi</b> (Affari Generali)	☎ 080.5699018 ✉ <a href="mailto:g.gialluisi@lnd.it">g.gialluisi@lnd.it</a>
☎ <b>Sergio Lucidi</b> (Attività Agonistica SGS)	☎ 080.5699020 ✉ <a href="mailto:s.lucidi@lnd.it">s.lucidi@lnd.it</a>
☎ <b>Chiara Laterza</b> (Centralino, Amministrazione)	☎ 080.5699011 ✉ <a href="mailto:c.laterza@lnd.it">c.laterza@lnd.it</a>
☎ <b>Antonio Rossiello</b> (Affiliaz., Fusioni, Cambi denom. Coppe)	☎ 080.5699013 ✉ <a href="mailto:a.rossiello@lnd.it">a.rossiello@lnd.it</a>
☎ <b>Rosangela Zingarelli</b> (Amministrazione)	☎ 080.5699004 ✉ <a href="mailto:r.zingarelli@lnd.it">r.zingarelli@lnd.it</a>

### CASELLE POSTA CERTIFICATA UFFICI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA

Comitato Regionale Puglia	✉ <a href="mailto:comitatoregionalepuglia@pec.it">comitatoregionalepuglia@pec.it</a>
Ufficio Amministrazione	✉ <a href="mailto:amministrazione.puglia@pec.it">amministrazione.puglia@pec.it</a>
Ufficio Segreteria	✉ <a href="mailto:segreteria.puglia@pec.it">segreteria.puglia@pec.it</a>
Ufficio Tesseramento	✉ <a href="mailto:tesseramento.puglia@pec.it">tesseramento.puglia@pec.it</a>
Ufficio Impianti Sportivi	✉ <a href="mailto:impianti.puglia@pec.it">impianti.puglia@pec.it</a>
Ufficio Agonistica LND	✉ <a href="mailto:agonistica.puglia@pec.it">agonistica.puglia@pec.it</a>
Ufficio Affiliazioni e Coppe	✉ <a href="mailto:affiliazionecoppe.puglia@pec.it">affiliazionecoppe.puglia@pec.it</a>

**DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: FILO DIRETTO CON LE SOCIETÀ**

Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia sono a disposizione delle Società ai seguenti recapiti:

DELEGAZIONE	ORARI SETTIMANALI	TELEFONO UFFICIO	E-MAIL UFFICIO
<b>BRINDISI</b>	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0831.529868	<a href="mailto:cp.brindisi@lnd.it">cp.brindisi@lnd.it</a> <a href="mailto:m.damuri@lnd.it">m.damuri@lnd.it</a>
<b>FOGGIA</b>	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0881.639409	<a href="mailto:cp.foggia@lnd.it">cp.foggia@lnd.it</a> <a href="mailto:g.bozza@lnd.it">g.bozza@lnd.it</a>
<b>LECCE</b>	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0832.396007	<a href="mailto:cp.lecce@lnd.it">cp.lecce@lnd.it</a> <a href="mailto:a.gianfreda@lnd.it">a.gianfreda@lnd.it</a>
<b>MAGLIE</b>	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0836.483358	<a href="mailto:cp.maglie@lnd.it">cp.maglie@lnd.it</a> <a href="mailto:g.marra@lnd.it">g.marra@lnd.it</a>
<b>TARANTO</b>	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	099.4529018	<a href="mailto:cp.taranto@lnd.it">cp.taranto@lnd.it</a> <a href="mailto:g.damicis@lnd.it">g.damicis@lnd.it</a>
<b>BARI</b>	MAR-GIO 13.30-17.00	080.5699028	<a href="mailto:cp.bari@lnd.it">cp.bari@lnd.it</a>
<b>BAT</b>	MAR-GIO 10.30-12.30 17.00-19.00	0883.481381	<a href="mailto:del.trani@lnd.it">del.trani@lnd.it</a>

Si invitano tutte le Società affiliate a contattare le rispettive Delegazioni Provinciali o Distrettuali di appartenenza esclusivamente a mezzo telefono fisso o e-mail. Si ringrazia per la proficua collaborazione.

**DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: ATTIVE LE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA**

Per inviare e ricevere comunicazioni con carattere di ufficialità, adesso è possibile utilizzare le caselle di posta elettronica certificata di cui sono state dotate tutte le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia. Di seguito si pubblica l'elenco:

DELEGAZIONE	PEC
<b>BRINDISI</b>	<a href="mailto:delegazionebrindisi.pugliaLnd@pec.it">delegazionebrindisi.pugliaLnd@pec.it</a>
<b>FOGGIA</b>	<a href="mailto:delegazionefoggia.pugliaLnd@pec.it">delegazionefoggia.pugliaLnd@pec.it</a>
<b>LECCE</b>	<a href="mailto:delegazionelecce.pugliaLnd@pec.it">delegazionelecce.pugliaLnd@pec.it</a>
<b>MAGLIE</b>	<a href="mailto:delegazionemaglie.pugliaLnd@pec.it">delegazionemaglie.pugliaLnd@pec.it</a>
<b>TARANTO</b>	<a href="mailto:delegazionetaranto.pugliaLnd@pec.it">delegazionetaranto.pugliaLnd@pec.it</a>
<b>BARI</b>	<a href="mailto:delegazionebari.pugliaLnd@pec.it">delegazionebari.pugliaLnd@pec.it</a>
<b>BAT</b>	<a href="mailto:delegazionebat.pugliaLnd@pec.it">delegazionebat.pugliaLnd@pec.it</a>

# CORTE SPORTIVA DI APPELLO

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, con la partecipazione dell'Avv. Daniele LABIANCA (Relatore) e dell'Avv. Annamaria ZONNO (Componente) e con la partecipazione del sig. Mauro ZITO (Rappresentante A.I.A.) e del sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 27 dicembre 2024 ha adottato il seguente provvedimento:

## DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TARANTO CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI UNDER 17

**Gara: A.S.D. NOVELLINO CALCIO PULSANO – A.S.D. DIAVOLI BIANCOROSSI dell'1/12/2024, in ordine al reclamo proposto dalla società A.S.D. DIAVOLI BIANCOROSSI, in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Taranto, di cui al Comunicato Ufficiale n. 46 del 10/12/2024, a mezzo della quale veniva dichiarata l'irregolarità della gara e disposta la ripetizione della medesima.**

### *Ritenuto in fatto*

Con atto del 12 dicembre 2024, denominato "*Controreclamo avverso il comunicato ufficiale del Giudice sportivo n. 46 del 10.12.2024*" la società A.S.D. Diavoli Biancorossi, a mezzo del difensore di fiducia Avv. Augusto Marrese, ricorreva avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale operante presso la Delegazione Provinciale di Taranto, pubblicata sul C.U. n. 46 del 10 dicembre 2024, con cui era stata dichiarata - ai sensi dell'art. 10, comma 5, lett. c, C.G.S. - l'irregolarità della gara A.S.D. Novellino Calcio Pulsano – A.S.D. Diavoli Biancorossi - disputatasi il precedente 1° dicembre ed ordinata la ripetizione della medesima, a mente della riscontrata violazione dei "*principi di equità e correttezza sportiva*" derivante dalla sussistenza di un rapporto di parentela tra il direttore di gara e un tesserato in forza all'odierna reclamante.

Con decreto del 19 dicembre 2024, pubblicato sul C.U. n. 142 del C.R. Puglia, il Presidente della Corte fissava per il 27 dicembre 2024 l'udienza in Camera di Consiglio, per la discussione del reclamo.

La società reclamante, rappresentato di non essere stata previamente informata della designazione arbitrale, contestava in primo luogo la circostanza relativa all'essersi il direttore di gara recato presso l'impianto sportivo assieme ad un calciatore, specificamente individuato, tesserato per la A.S.D. Diavoli Biancorossi.

Nel prosieguo si contestava in radice l'argomentare offerto dall'originaria ricorrente, precisando altresì come l'arbitro della gara in esame - Massafra Leonardo - fosse stato nella s.s. 2023-2024 tesserato per la reclamante e, in quella attuale, risultasse annoverato nell'organico di altra società, appartenente al medesimo ambito territoriale comunale, facendo da ciò derivare l'assenza di situazioni - anche solo potenziali - di conflitto d'interesse.

Infine, dopo aver precisato che il profilo *social* valorizzato negli scritti di controparte non fosse più operativo, parte reclamante segnalava una nutrita serie di circostanze, in parte relative all'interpretazioni di fattispecie tecnico-regolamentari da parte del direttore di gara e in parte inerenti a comportamenti in tesi riconducibili a soggetti tesserati per la A.S.D. Novellino Calcio Pulsano.

Conclusivamente richiedeva la riforma della decisione assunta dal Giudice di primo grado, con conferma del risultato maturato a seguito della contesa agonistica e, in aggiunta, lo svolgimento di ulteriori accertamenti in ordine ai fatti descritti nel corpo dell'atto di gravame.

È pervenuta, in data 23 dicembre 2024, a firma del difensore della A.S.D. Novellino Calcio Pulsano, Avv. Giulio Destratis, memoria *ex art. 77* comma 2 del Codice. Con tale atto la resistente eccepiva, primariamente, l'inesistenza della volontà impugnatoria dell'odierna reclamante per difetto dei requisiti minimi di esistenza dell'atto di reclamo, tanto con riferimento al contenuto dell'atto, quanto in relazione alla destinazione del medesimo. Contestualmente rilevava l'improcedibilità del gravame per omesso deposito del preannuncio previsto dall'art. 76, C.G.S.

Inoltre evidenziava difetti genetici irrimediabilmente inficianti l'ammissibilità del mezzo d'impugnazione, in ragione del difetto di specificità dei motivi di ricorso e rilevava la non consentita presenza di *nova* in grado d'appello.

A valle delle eccezioni preliminari, unitamente a una riproposizione degli specifici motivi già impiegati a sostegno del ricorso di primo grado, il difensore della reclamata svolgeva considerazioni tese a contrastare nel merito la ricostruzione offerta dall'A.S.D. Diavoli Biancorossi e sottolineava la solidità della decisione gravata, nella parte in cui ha ritenuto la gara in esame insuscettibile di positivo giudizio di valido svolgimento. Concludeva richiedendo di dichiarare *"improcedibile il giudizio"* ovvero *"inammissibile l'atto introduttivo"* e, in subordine, di respingere il gravame e, in ogni caso, rilevata la manifesta infondatezza *"dell'azione"*, ovvero la temerarietà della lite e il *"contenuto offensivo dell'atto avverso"*, di condannare la A.S.D. Diavoli Biancorossi al pagamento della sanzione civile ex art. 55, C.G.S.

All'udienza del 27 dicembre 2024 sono intervenuti i difensori delle parti, l'Avv. Augusto Marrese per la reclamante A.S.D. Diavoli Biancorossi e l'Avv. Giulio Destratis per la costituita reclamata A.S.D. Novellino Calcio Pulsano e, in rappresentanza di parte reclamante il sig. Walter Lippolis, dichiaratosi delegato del legale rappresentante della società.

Dopo la relazione effettuata dal componente relatore le parti hanno discusso, concludendo come da verbale d'udienza e riportandosi ai rispettivi scritti procedurali.

In seguito alla discussione in Camera di Consiglio, è stato depositato e pubblicato il dispositivo della decisione.

#### *Considerato in diritto*

L'atto depositato nell'interesse della A.S.D. Diavoli Biancorossi, poiché violativo dei precetti normativamente imposti ai fini del positivo svolgimento del giudizio di (necessaria e) sufficiente determinatezza e specificità, va dichiarato inammissibile (e non già improcedibile), in quanto *"la proposizione del preannuncio di reclamo, in presenza di tempestivo reclamo, non costituisce condizione di ricevibilità dell'atto"* (vds. Corte Sportiva d'Appello Nazionale, n. 090/CSA/2019-2020).

Dall'esame del mezzo astrattamente impugnatorio che qui occupa non è consentito a questa Corte, infatti, arguire i requisiti, pretesi dal legislatore, per procedere al successivo esame nel merito delle prospettate doglianze.

Da ciò l'obbligatorietà di una pronuncia in mero rito, preclusiva dell'analisi degli elementi di fatto che hanno sorretto l'argomentare del giudice di prime cure.

La carenza di specificità dei motivi di reclamo, l'irrimediabile genericità della forma in cui si è trasfuso l'intento reattivo avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale e la non perfetta perimetrazione delle censure mosse alla decisione gravata, costituiscono caratteristiche decisamente inficianti l'atto oggetto di preliminare valutazione ad opera della Corte.

Il difetto d'intellegibilità, ai fini del giudizio di ammissibilità, dell'atto in esame si ricava – tra l'altro – da una duplicità di considerazioni.

Esso, infatti, omette totalmente di confrontarsi con l'apparato motivazionale offerto dalla decisione impugnata (o, quantomeno, con la regola precettiva che appare averla innervata, ovverosia quella di cui all'art. 10, C.G.S.).

In aggiunta a tale, già di per sé irrimediabile, carenza, non vi è modo di apprezzare – a partire già dalla rubrica dell'atto, denominato *"controreclamo"*, riportante in oggetto l'espressione *"comunicazioni, precisazioni avverso le contestazioni inerenti il reclamo presentato dalla A.S.D. Novellino Calcio Pulsano, in merito alle decisioni statuite dal Giudice Sportivo in data 10.12.2024"* – la chiara, immediata e diretta volontà di rivolgersi all'organo sovraordinato, al fine di suscitare il giudizio di *revisio prioris instantiae*.

A tacere del dato per cui, nel corpo dell'atto, vengono valorizzate tanto tematiche non pertinenti all'oggetto del potenziale giudizio (quali le valutazioni tecniche effettuate dal direttore di gara, giudizi – peraltro – giammai sindacabili in questa sede), quanto evenienze (si veda, in particolare, quanto riferito in merito al comportamento di alcuni calciatori della resistente) in relazione alle quali l'arbitro ha già esercitato il proprio potere referendario, in maniera tale da non poter questa Corte, in virtù del quadro probatorio di cui è in possesso, opporre valutazioni di contrastante tenore.

Le conclusioni così argomentate costituiscono esplicitazione di pacifici e non scalfiti insegnamenti, quanto al requisito della specificità dei motivi di gravame, provenienti dalle giurisdizioni superiori e, in special modo, dall'elaborazione propria della Corte Federale d'Appello, formatasi con riferimento al reclamo nell'ambito del procedimento svolgentesi innanzi ai Giudici Federali (ex art. 101, C.G.S.).

Tuttavia, stante l'identica portata letterale di quest'ultima norma nel raffronto con quelle regolanti il reclamo dinanzi ai Giudici Sportivi (vds. artt. 71 e 76, C.G.S.), anche nella presente sede può manifestarsi adesione all'orientamento in parola.

Come più volte esplicitato, infatti, è *“principio di carattere generale che i motivi di gravame, pur se non rubricati in modo puntuale né espressi con formulazione giuridica rigorosa, devono essere comunque esposti con specificità sufficiente a fornire almeno un principio di prova utile alla identificazione delle tesi sostenute a supporto della domanda finale. Chi impugna una decisione deve, in altri termini, offrire indizi dai quali ragionevolmente desumere i vizi della decisione avversata, incombando su tale parte l'onere della formulazione e dell'individuazione dei vizi inficianti la decisione di cui si duole, adducendo elementi concretamente idonei a dimostrare quantomeno la possibilità di sussistenza dei denunciati vizi”* (Corte Federale d'Appello, I Sez., n. 088/CFA/2020-2021).

In quest'ultima decisione è stato altresì sottolineato che, ai sensi dell'art. 101 - comma 3 - primo periodo C.G.S. *“il reclamo deve contenere le specifiche censure contro i capi della decisione impugnata”*. Tale previsione trova corrispondenza nell'art. 37, comma 3, del precedente Codice, secondo cui *“La Corte Federale di Appello ha cognizione del procedimento di prima istanza, limitatamente ai punti della decisione specificamente impugnati”*, richiamando, sostanzialmente, l'analoga previsione del codice del processo amministrativo (anche in questo caso contenuta nell'art. 101), secondo cui *“Il ricorso in appello deve contenere [...] le specifiche censure contro i capi della sentenza gravata [...]”* (Corte Federale d'Appello, dec. ult. cit.).

Calando le superiori argomentazioni nel caso che qui occupa, va rilevato come l'atto in esame non contenga una chiara e dettagliata esposizione della ragioni di contrasto rispetto alla decisione gravata, non esterni una determinata perimetrazione dei punti controversi ai fini della critica vincolata e non offra, in definitiva, una lettura distonica – al metro dei requisiti di specificità e puntualità dei motivi – nei confronti delle valutazioni compiute dal Giudice del precedente grado, risolvendosi in una reazione generica avverso la sola parte dispositiva di quanto statuito.

Tale conformazione concreta non può, neppure mediante l'invocazione del canone dell'informalità del procedimento giustiziale sportivo (il quale non può sanare *vulnera* attinenti alle condizioni di legittimità dell'instaurazione dell'azione), consentire a questa Corte l'attivazione di strumenti atti a supplire alle denunciate criticità.

Riprendendo l'utilizzo concettuale delle categorie impiegato nella decisione della Corte Federale d'Appello, più volte richiamata, deve concludersi per l'inammissibilità del reclamo - che è e resta rimedio a critica vincolata - delimitato dai motivi di impugnazione, i quali assumono una funzione identificativa – condizionata dalla loro formulazione tecnica – con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice.

Il motivo di gravame deve allora, oltre ad esigere una specifica enunciazione, necessariamente possedere il carattere della specificità, in correlazione con la censura mossa alla decisione impugnata.

Questa Corte ritiene indefettibile, in definitiva, offrire continuità alle cadenze argomentative secondo cui *“Il reclamo, pertanto, deve contenere – a pena di inammissibilità, appunto – i motivi aventi i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, sicché è inammissibile il reclamo nel quale non venga precisata la violazione della disposizione federale nella quale sarebbe incorsa la pronuncia impugnata. Si rivela, in altri termini, inammissibile una critica generica della decisione impugnata, formulata con una articolazione di motivi, riferiti ad una eterogeneità di profili tra loro sovrapposti e non chiaramente collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio specifico. Sotto tale profilo si ritiene, dunque, che il reclamante sia venuto meno all'onere di specificità”* (Corte Federale d'Appello, dec. ult. cit.).

Dall'applicazione dei menzionati canoni ermeneutici discende l'inammissibilità del reclamo.

Non può, viceversa, trovare accoglimento al domanda formulata dal procuratore costituito della società reclamata, tesa all'applicazione del disposto di cui all'art. 55, comma 1, C.G.S., non ricorrendo – pur venendo in rilievo un'ipotesi di inammissibilità – alcuna circostanza di fatto idonea a suscitare un giudizio di particolare biasimo verso il comportamento processuale della parte e costituendo tale giudizio portato di una valutazione eminentemente discrezionale, con il limite della manifesta irragionevolezza, dell'Organo giudicante (Corte Federale d'Appello, n. 116/CFA/2020-2021).

Quanto osservato in ordine all'ammissibilità dell'atto d'impugnazione non esonera la Corte dall'obbligo, incombente in via generale su tutti i soggetti per qualunque motivazione titolari di posizioni autonomamente differenziate nell'ambito dell'ordinamento federale, di segnalare al titolare dell'azione disciplinare fatti, atti e comportamenti potenzialmente dotati di carica disvaloriale, non neutra ai fini disciplinari.

La descrizione, contenuta negli atti del presente procedimento, della condotta tenuta – primariamente – dal direttore di gara designato per la partita oggetto della decisione del Giudice Sportivo Territoriale, va dunque sottoposta all'esame del Procuratore Federale per le valutazioni di competenza in ordine alla valutazione del rilievo disciplinare delle azioni (e omissioni) manifestatesi nel corso della vicenda.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, nella predetta composizione, definitivamente pronunciando

DELIBERA

- 1) di dichiarare inammissibile, ex artt. 49 comma 4 e 76 comma 4 C.G.S., il reclamo della società A.S.D. Diavoli Biancorossi;
- 2) per l'effetto di confermare la decisione adottata dal Giudice di primo grado;
- 3) di disporre la trasmissione degli atti alla Procura Federale ex art. 118 C.G.S.;
- 4) di addebitare la tassa reclamo sul conto dell'istante.

Il Relatore  
Avv. Daniele LABIANCA

Il Presidente  
Avv. Angelo Maria ROMANO

Depositato in data 8 Gennaio 2025

Il Segretario  
Giuseppe SFORZA

**La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Giuseppe CONTE, con la partecipazione dell'Avv. Ilaria TORNESELLO (Relatore), dell'Avv. Nicola FANTETTI (Componente), dell'Avv. Flavio LORUSSO (Rappresentante AIA) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione dell'08 Gennaio 2025, ha adottato il seguente provvedimento:**

#### **CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA**

**Gara: A.S.D. RUFFANO CALCIO – A.S.D. CURSI CALCIO dell'08/12/2024 (Reclamo del tesserato DE ICCO DAVIDE della società A.S.D. RUFFANO CALCIO in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia di cui al Comunicato Ufficiale n. 134 del 12/12/2024 del Comitato Regionale Puglia.**

Esaminati gli atti ufficiali di gara;  
letto il reclamo innanzi indicato;

DELIBERA

- 1) di ridurre al 15/04/2025 la squalifica dell'allenatore De Icco Davide;
- 2) di restituire la tassa versata dal tesserato, stante il parziale accoglimento del reclamo.

Il Relatore  
Avv. Ilaria TORNESELLO

Il Presidente  
Avv. Giuseppe CONTE

Depositato in data 8 Gennaio 2025

Il Segretario  
Giuseppe SFORZA

**La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Giuseppe CONTE, anche in qualità di Relatore, con la partecipazione dell'Avv. Nicola FANTETTI (Componente), dell'Avv. Ilaria TORNESELLO (Componente), dell'Avv. Flavio LORUSSO (Rappresentante AIA) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione dell'08 Gennaio 2025, ha adottato il seguente provvedimento:**

**DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FOGGIA  
CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI UNDER 16**

**Gara: A.S.D. VIRTUS CALCIO FOGGIA – A.S.D. GIOVENTÙ CALCIO SAN SEVERO dell'08/12/2024 (Reclamo della società A.S.D. VIRTUS CALCIO FOGGIA in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Foggia di cui al Comunicato Ufficiale n. 54 della Delegazione Provinciale di Foggia.**

Esaminati gli atti ufficiali di gara;  
letto il reclamo innanzi indicato;

**DELIBERA**

- 1) di dichiarare inammissibile ex art. 49 comma 4 C.G.S. il reclamo della società A.S.D. Virtus Calcio Foggia;
- 2) di addebitare la relativa tassa sul conto della reclamante.

Il Presidente e Relatore  
Avv. Giuseppe CONTE

Depositato in data 8 Gennaio 2025

Il Segretario  
Giuseppe SFORZA

**La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Giuseppe CONTE, con la partecipazione dell'Avv. Nicola FANTETTI (Relatore), dell'Avv. Ilaria TORNESELLO (Componente), dell'Avv. Flavio LORUSSO (Rappresentante AIA) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione dell'08 Gennaio 2025, ha adottato il seguente provvedimento:**

**CAMPIONATO PROMOZIONE**

**Gara: A.S.D. DON UVA CALCIO 1971 – G.S. TROIA A.S.D. dell'08/12/2024 (Reclamo della società A.S.D. SPORTING APRICENA in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia di cui al Comunicato Ufficiale n. 134 del 12/12/2024 del Comitato Regionale Puglia.**

Esaminati gli atti ufficiali di gara;  
letto il reclamo innanzi indicato;

**DELIBERA**

- 1) di respingere il reclamo della società A.S.D. Sporting Apricena;
- 2) di addebitare la relativa tassa sul conto della reclamante.

Il Relatore  
Avv. Nicola FANTETTI

Il Presidente  
Avv. Giuseppe CONTE

Depositato in data 8 Gennaio 2025

Il Segretario  
Giuseppe SFORZA

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Giuseppe CONTE, con la partecipazione dell'Avv. Nicola FANTETTI (Relatore), dell'Avv. Ilaria TORNESELLO (Componente), dell'Avv. Flavio LORUSSO (Rappresentante AIA) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione dell'08 Gennaio 2025, ha adottato il seguente provvedimento:

**CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA**

**Gara: A.S.D. GIOVENTÙ CALCIO MURO – A.S.D. ATLETICO CARMIANO del 15/12/2024 (Reclamo della società A.S.D. GIOVENTÙ CALCIO MURO in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia di cui al Comunicato Ufficiale n. 140 del 19/12/2024 del Comitato Regionale Puglia.**

Esaminati gli atti ufficiali di gara;  
letto il reclamo innanzi indicato;

**DELIBERA**

- 1) di respingere il reclamo della società A.S.D. Gioventù Calcio Muro;
- 2) di addebitare la relativa tassa sul conto della reclamante.

Il Relatore  
Avv. Nicola FANTETTI

Il Presidente  
Avv. Giuseppe CONTE

Depositato in data 8 Gennaio 2025

Il Segretario  
Giuseppe SFORZA

**COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA**

**C/C Intestato a: LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.**  
**BANCA: UNICREDIT**  
**IBAN: IT 25 F 02008 04023 000400516795**

**Pubblicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia l'8/01/2025.**

**IL SEGRETARIO**  
**Diletta Mancini**

**IL PRESIDENTE**  
**Vito Tisci**